

CRTL

COMITATO RADIO TV LOCALI

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Via delle Muratte, 25 – 00187 Roma

Presidente Cons. Corrado Calabrò

Cons. Nicola D'Angelo

On. Giancarlo Innocenzi Botti

Dott. Sen. Michele Lauria

Dott. Gianluigi Magri

Prof. Stefano Mannoni

Sen. Roberto Napoli

On. Enzo Savarese

Avv. Sebastiano Sortino

AUTORITÀ PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI
ARRIVO - RM - PORTINERIA

01 DIC. 2009

18-10

CORRISPONDENZA

Direzione Analisi dei Mercati Concorrenza e Assetti

Direttore Dott. Antonio Perrucci

Direzione Contenuti Audiovisivi e Multimediali

Direttore Dott.ssa Laura Aria

Direzione Reti e Servizi di Comunicazione Elettronica

Direttore Ing. Vincenzo Lobianco

Direzione Tutela dei Consumatori

Direttore Ing. Federico Flaviano

Raccomandata a mano e via fax ai nn. 06 69 64 49 26 e 081 75 07 616

**Proposta di "MISURE URGENTI DI REGOLAMENTAZIONE DELLA FUNZIONE DI
ORDINAMENTO AUTOMATICO DEI PROGRAMMI NELLE PIATTAFORME TELEVISIVE
DIGITALI TERRESTRI"**

CRTL

COMITATO RADIO TV LOCALI

Lo scrivente **Comitato Radio TV Locali**, con sede a Milano (20124), Via A. Doria n.12, in persona del Presidente *pro tempore*, nella sua qualità di soggetto rappresentativo di interessi collettivi nel settore dell'emittenza televisiva, invia la presente anche per conto delle imprese ad esso aderenti in riferimento alla questione dell'ordinamento automatico dei programmi (*Logical Channel Number* – *LCN*) nella piattaforma televisiva digitale-terrestre.

Lo scopo del Comitato è rappresentare e difendere gli interessi delle imprese associate, anche nelle sedi istituzionali di volta in volta competenti, perseguendo al contempo l'obiettivo di uno sviluppo pro-concorrenziale del mercato in cui esse operano e garantendo altresì la tutela e il rispetto dei diritti degli utenti.

Nel perseguimento di tali fini, il Comitato sottopone alla considerazione di codesta Autorità la presente proposta di "misure urgenti di regolamentazione della funzione di ordinamento automatico dei programmi nelle piattaforme televisive digitali terrestri".

L'urgenza dell'esame della proposta emerge dalla circostanza che la gestione dell'ordinamento automatico dei programmi nelle piattaforme televisive digitali terrestri è stata di fatto lasciata all'iniziativa degli operatori, il che ha generato una proliferazione di conflitti e una estrema confusione nell'utenza.

I criteri dettati dall'Autorità nella delibera n. 109/07/CONS sono stati disattesi mentre il "*diritto di ciascun utente a riordinare a piacimento i programmi offerti*" (art. 29-bis, comma 10, dell'All. 1 alla delibera AGCOM n. 109/07/CONS) è stato di fatto annullato dalla obiettiva difficoltà di gestire i *software* dei *decoder* in commercio e di effettuare la ri-sintonizzazione dei canali.

L'effetto concreto di ciò è che nella quasi totalità dei casi l'utenza non modifica l'ordinamento automatico dei programmi effettuato dal *decoder* secondo la scelta degli operatori di rete, con risultati indesiderabili sia dal punto di vista della tutela dell'utenza, sia da quello della correttezza del confronto concorrenziale.

Alla luce di ciò ad avviso dello scrivente è molto opportuno un intervento regolatorio urgente dell'AGCOM al fine di adottare una disciplina generale dell'ordinamento automatico dei programmi nelle piattaforme televisive digitali terrestri. Lo scrivente sottopone alla considerazione di codesta Autorità l'allegata proposta di "*MISURE URGENTI DI REGOLAMENTAZIONE DELLA FUNZIONE DI ORDINAMENTO AUTOMATICO DEI PROGRAMMI NELLE PIATTAFORME TELEVISIVE DIGITALI TERRESTRI*" e confida in una positiva valutazione.

In considerazione del fatto che, come indicato, l'intervento dell'Autorità appare oltremodo urgente, lo scrivente ritiene che l'eventuale adozione del provvedimento richiesto possa essere effettuata in tempi brevi e in via d'urgenza, salvo il successivo svolgimento di una consultazione pubblica.

CRTL

COMITATO RADIO TV LOCALI

Qualora codesta Autorità ritenga invece che una consultazione pubblica debba essere condotta in via preventiva, lo scrivente rappresenta l'urgenza della questione e chiede che la consultazione sia indetta in tempi brevissimi ed abbia durata compatibile con detta urgenza.

Lo scrivente domanda altresì a codesta Autorità, ove ritenuto opportuno, di considerare la possibilità di promuovere e indirizzare la sottoscrizione di un codice di condotta tra i soggetti interessati alla tematica oggetto della presente, in applicazione delle prerogative ad essa riconosciute dall'art. 83, comma 2, del *Codice delle Comunicazioni Elettroniche*.

Lo scrivente rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento o approfondimento e chiede di essere convocato in audizione al fine di esporre più in dettaglio il contenuto della presente.

Con osservanza.

Milano, 1 dicembre 2009

Comitato Radio TV Locali

il Presidente



ALLEGATO 1

PIANO DELLA NUMERAZIONE PER L'ORDINAMENTO AUTOMATICO DEI PROGRAMMI NELLE PIATTAFORME TELEVISIVE DIGITALI TERRESTRI

Articolo 1

Definizioni

1. Ai fini del presente provvedimento si definiscono:

- a) Amministrazione competente: l'organismo incaricato di svolgere le attività di gestione del presente piano, di assegnazione dei diritti d'uso della numerazione e di relativa vigilanza in applicazione delle norme applicabili a dette attività.
- b) Codice: la parte significativa del numero, ai fini dell'individuazione della tipologia di programmi per i quali la numerazione è utilizzabile.
- c) Numero o numerazione: sequenza di cifre che identifica una specifica posizione dell'ordinamento automatico dei programmi nelle piattaforme televisive digitali terrestri.
- d) Periodo di latenza: intervallo di tempo minimo che deve intercorrere tra due successive utilizzazioni di una numerazione per identificare programmi diversi.

2. Ai fini del presente provvedimento e per quanto non espressamente previsto al presente articolo 1 valgono le definizioni di cui al D.Lgs. 177/2005 e, ove non in contrasto con queste ultime, le definizioni di cui al D.Lgs. 259/2003.

Articolo 2

Piano di numerazione dei programmi

1. Il piano di numerazione dei programmi è organizzato per tipologie di programmi sulla base del codice della numerazione, come di seguito indicato:

1 Numerazione per programmi generalisti e mini-generalisti.

2 Numerazione per programmi tematici: sport.

CRTL

COMITATO RADIO TV LOCALI

- 3 Numerazione per programmi tematici: cinema.
- 4 Numerazione per programmi a pagamento.
- 5 Numerazione per programmi tematici: informazione.
- 6 Numerazione per programmi tematici: bambini-ragazzi.
- 7 Numerazione per programmi tematici: musica e radio.
- 8x [x=0-4] Numerazione per programmi tematici: televendite.
- 8x [x=5-9] Riservato per esigenze future.
- 9 Riservato per esigenze future.

2. La lunghezza delle numerazioni è di tre cifre. Le numerazioni hanno la struttura descritta di seguito:

XYZ con X=1÷9, Y=0÷9, Z=0÷9.

3. Le disposizioni del presente piano non introducono limitazioni al diritto di ciascun utente a riordinare a piacimento i programmi offerti, riconosciuto dall'art. 29-*bis*, comma 10, dell'All. 1 alla delibera AGCOM n. 109/07/CONS e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 3

Numerazioni di servizio

1. Le numerazioni di servizio sono riservate alla diffusione di programmi di servizio e/o di pubblica utilità alla generalità dell'utenza della piattaforma televisiva digitale terrestre.

2. La lunghezza delle numerazioni di servizio è di tre cifre.

3. Le numerazioni di servizio hanno la struttura di seguito riportata:

HKJ con H=1÷9, K-J=0.

4. Le numerazioni di servizio possono essere assegnate esclusivamente a consorzi o enti senza scopo di lucro che si impegnino a impiegarle secondo le disposizioni del presente piano ai fini della diffusione di programmi di servizio e/o di pubblica utilità alla generalità dell'utenza della piattaforma televisiva digitale terrestre soggetti all'approvazione dell'Amministrazione competente.

5. I programmi di servizio e/o di pubblica utilità di cui al presente articolo sono individuati dall'Amministrazione competente con successivi provvedimenti, anche su richiesta di soggetti interessati.

Articolo 4

Assegnazione dei diritti d'uso delle numerazioni

1. I diritti d'uso delle numerazioni sono assegnati ai soggetti in possesso di titolo di operatore di rete per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale su frequenze terrestri in ambito nazionale o locale.

2. I diritti d'uso delle numerazioni, salvo ove diversamente specificato, sono assegnati per la durata del titolo autorizzatorio rilasciato al soggetto richiedente.

3. I soggetti titolari di diritti d'uso di numerazione sono responsabili del corretto utilizzo della numerazione assegnata in conformità alle prescrizioni del presente piano. Essi sono tenuti a garantire, con il costante impiego della massima diligenza possibile, la conformità dei programmi irradiati alle prescrizioni del presente provvedimento e ad ogni altra normativa pertinente. I titolari dei diritti di uso informano i soggetti che forniscono i contenuti trasmessi su numerazioni da essi messe a disposizione sulle norme da rispettare per il corretto utilizzo delle stesse numerazioni. Nelle previsioni contrattuali tra l'operatore di rete titolare dei diritti d'uso delle numerazioni e il fornitore di contenuti deve essere prevista la sospensione immediata del servizio a seguito di violazione accertata da parte dell'Amministrazione competente.

4. In ogni caso, è fatto divieto, oltre che ai soggetti assegnatari di numerazione, anche ai soggetti che offrono programmi su numerazioni messe a disposizione dagli operatori di rete, di utilizzare le numerazioni in maniera difforme da quanto definito nel presente piano, sia con riferimento ai servizi offerti mediante le numerazioni sia per quanto riguarda la struttura della numerazione.

5. L'assegnazione da parte dell'Amministrazione competente dei diritti d'uso delle numerazioni comporta la corresponsione, da parte del titolare dei medesimi diritti, dei contributi previsti dalla normativa vigente.

6. L'utilizzo delle numerazioni in difformità del presente piano e della normativa vigente comporta, ai sensi del successivo art. 5, comma 11, la sospensione e la revoca, anche in via d'urgenza, dei relativi diritti d'uso delle numerazioni nonché l'irrogazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Articolo 5

Procedure per l'assegnazione delle numerazioni

1. La richiesta per l'assegnazione di diritti d'uso della numerazione può essere fatta dai soggetti aventi titolo di cui al precedente articolo 3, anche in sede di dichiarazione di cui all'art. 25 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche. Ove non diversamente stabilito in relazione a specifiche numerazioni, l'assegnazione dei diritti d'uso avviene secondo le procedure del presente articolo.

2. I diritti d'uso sono assegnati per singole numerazioni.

3. Il richiedente, in sede di domanda per l'assegnazione dei diritti d'uso delle numerazioni, deve fornire le seguenti informazioni:

- a) dati identificativi del richiedente;
- b) riferimento al titolo autorizzatorio;
- c) utilizzo previsto della numerazione;
- d) quantità di numeri richiesti;
- e) eventuali numeri preferiti.

4. L'Amministrazione competente assegna i diritti d'uso delle risorse di numerazione secondo la data di presentazione della richiesta entro tre settimane e, ove possibile, in base alla preferenza espressa.

5. In caso di richieste contemporanee della medesima numerazione, l'Amministrazione competente procede all'assegnazione dei diritti d'uso, previa audizione delle parti, secondo criteri di equità, trasparenza e non discriminazione, nonché tenendo conto delle abitudini degli utenti finali, ove applicabili.

6. Fermi restando i criteri previsti dal comma 5 del presente articolo, in occasione dell'apertura di nuove numerazioni e in sede di prima applicazione del presente piano l'Amministrazione competente ha facoltà di limitare la quantità di numerazioni assegnate a ciascun operatore al fine di prevenire indisponibilità e accaparramento di risorse, nonché di adottare ogni utile strumento per assicurare una equa e ordinata ripartizione delle risorse tra i richiedenti.

7. Ogni richiesta di assegnazione è soggetta a verifica dell'utilizzo superiore al 75% delle numerazioni della stessa tipologia precedentemente assegnate.

8. La numerazione assume uno dei seguenti stati:

- a) disponibile: numerazione utilizzabile per l'assegnazione;

CRTL

COMITATO RADIO TV LOCALI

- b) assegnata: numerazione assegnata ad un operatore;
- c) assegnata provvisoriamente: numerazione assegnata per un esercizio sperimentale o per l'esecuzione di prove;
- d) riservata: numerazione non utilizzabile;
- e) utilizzata: numerazione impiegata per contrassegnare un programma;
- f) in latenza: numerazione temporaneamente indisponibile per l'assegnazione ovvero per l'utilizzo da parte dell'operatore di rete per un fornitore di contenuti diverso dal precedente utilizzatore;
- g) restituita: numerazione riconsegnata all'Amministrazione competente dall'assegnatario per cause diverse tra le quali la sopravvenuta cessazione dell'attività o di un servizio ovvero per valutazioni di ordine commerciale;
- h) sospesa: numerazione il cui uso da parte dell'assegnatario è stato sospeso dall'Amministrazione competente;
- i) revocata: numerazione che l'Amministrazione competente ha ritirato al soggetto assegnatario.

8

9. Una risorsa utilizzata o assegnata provvisoriamente diventa disponibile per una successiva utilizzazione da parte di un diverso fornitore di contenuti dopo un periodo di latenza di sei mesi.

10. L'Amministrazione competente pubblica sul proprio sito Internet le tabelle aggiornate dello stato delle numerazioni, con l'indicazione dell'operatore di rete a cui risultano assegnate e la relativa data di assegnazione. Le tabelle recano anche l'indicazione del fornitore di contenuti che opera su ciascuna numerazione e la tipologia di servizio offerto.

11. I diritti d'uso delle numerazioni sono sospesi o revocati, se del caso anche con provvedimento d'urgenza, nel caso di utilizzo non conforme al presente provvedimento ed alla normativa vigente. Tali diritti sono revocati nel caso di cessazione del servizio da parte del titolare dei medesimi ovvero in caso di revoca del titolo autorizzatorio. Le numerazioni possono altresì essere revocati dall'Amministrazione competente, sentite le parti interessate, nel caso di:

- a) modifica dei termini del titolo;
- b) numerazioni non utilizzate entro il termine prescritto a partire dall'assegnazione;
- c) necessità di sopperire a situazioni di insufficienza di risorse rispetto alle richieste.

CRTL

COMITATO RADIO TV LOCALI

12. Nel caso di portabilità del numero, l'onere del pagamento dei contributi inerenti il diritto d'uso spetta al nuovo operatore di rete che ospita il fornitore di contenuti a partire dall'anno solare successivo a quello della migrazione.

13. L'assegnatario dei diritti d'uso delle numerazioni che intende trasferire tali diritti ad altro soggetto abilitato comunica il trasferimento all'Amministrazione competente, la quale entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della comunicazione verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti e, se del caso, dispone il divieto di trasferimento con provvedimento motivato da notificare agli interessati entro il medesimo termine.

Articolo 6

Criteria per l'utilizzo delle numerazioni e modalità di comunicazione

1. L'operatore di rete titolare della numerazione che diffonde un programma tramite detta numerazione dichiara all'Amministrazione competente i dati identificativi del fornitore del contenuto diffuso e la tipologia del contenuto medesimo secondo la classificazione di cui all'art. 2.

2. L'operatore di rete assicura che sia fornita all'utenza, con ogni mezzo idoneo, inclusa la pubblicazione sul proprio sito Internet, la corretta e completa informazione sui fornitori dei contenuti trasmessi e sulla tipologia di contenuti da essi diffusa, comprensiva di recapiti postale, telefonico e fax ad accesso gratuito e telematici.

3. Ove non diversamente stabilito da norme riguardanti numerazioni specifiche, la numerazione assegnata deve essere utilizzata entro il termine di sei mesi dalla data di assegnazione. Trascorso tale termine la numerazione non utilizzata è revocata.

Articolo 7

Numerazioni e codici non descritti

1. Nel caso di richieste di numerazioni non descritte nel presente piano, il richiedente presenta all'Autorità ed all'Amministrazione competente una proposta contenente l'indicazione della numerazione che intende utilizzare, la relativa struttura, la descrizione del servizio cui intende attribuire la numerazione e ogni altro utile elemento a supporto della richiesta. In deroga alla norma generale di cui all'art. 4, in caso di accoglimento della richiesta l'assegnazione dei diritti d'uso è effettuata entro sessanta giorni dalla data di ricezione della relativa domanda.

CRTL

COMITATO RADIO TV LOCALI

Articolo 8

Norme transitorie e finali

1. L'Autorità si riserva di rivedere, all'occorrenza anche limitatamente ad ambiti territoriali specifici, la pianificazione delle numerazioni di cui al presente piano, nel rispetto dei principi di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità.
2. Le disposizioni del presente piano entrano in vigore alla data di pubblicazione del presente provvedimento. L'Amministrazione competente assegna i diritti d'uso delle numerazioni e ne consente l'impiego solo in coerenza con le disposizioni del presente piano.
3. In sede di prima applicazione del presente piano l'assegnazione delle numerazioni è effettuata entro il 21 gennaio 2010. Entro il 31 dicembre 2009 gli operatori di rete comunicano all'Amministrazione competente le richieste di assegnazione di numeri. Per le richieste pervenute entro tale termine trovano applicazione, ai fini dell'assegnazione, i commi 5 e 6 dell'art. 5.
4. In deroga alle disposizioni del presente piano, le emittenti nazionali operanti in tecnica analogica alla data di pubblicazione del presente provvedimento possono utilizzare numerazioni comprese tra 1 e 10.
5. Entro il 15 gennaio 2010 gli operatori di rete provvedono a integrare i rapporti contrattuali con i fornitori di contenuti secondo le disposizioni del presente piano.

* * *